

Comune di Alia

Provincia Regionale di Palermo



**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI
VENDITA DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI**
(Art. 7 Legge 25.05.1987 n.67 – D.A. n.445 del 17.04.2000 e successivo D.A. n. 13 novembre 2002)

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Contenuti del Piano

1. Il presente Piano fissa le norme di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi allo scopo di creare un'articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita della stampa quotidiana e periodica, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione, in applicazione della Legge 13 aprile 1999 n. 108, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 e del Decreto dell'Assessore Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca del 13 novembre 2002.
2. La validità del Piano non è soggetta a scadenza. Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica. Le modifiche al Piano sono adottate con atto deliberativo del Consiglio Comunale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Piano, si intende per:
 - a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel presente Piano di Localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dall'art. 2 comma 3 D. A. del 13.11.2002, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, nel rispetto del presente Piano, alla vendita di quotidiani e/o periodici.

CAPO II

DISCIPLINA PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Articolo 3 – Requisiti di accesso all'attività.

1. Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e L.R. n. 28/99.

Articolo 4 – Apertura di punto vendita esclusivo

1. L'attività di vendita può essere esercitata in negozi o chioschi.
2. Ai fini e per gli effetti del presente Piano, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico soggetto a permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione comunale a titolo oneroso.
3. L'apertura di un punto vendita esclusivo in negozio è soggetta, nel rispetto del Piano, al rilascio di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 170/01.
4. L'apertura di un punto vendita esclusivo in chiosco è soggetta ad autorizzazione amministrativa e permesso di costruire, rilasciati dai Dirigenti competenti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 108/99, il possesso dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita anche alla vendita dei generi del settore non alimentare limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.

Articolo 5 – Autorizzazione comunale

1. L'autorizzazione amministrativa comunale è rilasciata dal Comune ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e ai sensi del Decreto Assessoriale 13 novembre 2002.
2. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Articolo 6 – Istruttoria per nuove autorizzazioni

1. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al Comune competente per territorio.
2. Il richiedente deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
 - b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
 - c) non essere iscritto in albi professionali.
3. Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:
 - a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
 - b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
 - c) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3, dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 13 dicembre 2002, per le rivendite non esclusive.

Articolo 7 – Esenzione dall'autorizzazione

1. Come sancito dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 170/01 e ribadito dall'art. 3 del Decreto assessoriale del 13 novembre 2002 non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse edite;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

Articolo 8 – Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo, in applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/98, a cui rinvia l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 170/01 per tutto quanto in esso non previsto, è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Al fine di garantire una razionale articolazione del servizio, il trasferimento di un esercizio esistente è consentito solo se viene rispettata la distanza minima tra singoli punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a metri 350, calcolati per il percorso più breve, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D. A. del 13 novembre 2002.

Articolo 9 – Subingresso

Al trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 29 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Articolo 10 – Domande concorrenti

1. Il Dirigente competente, in presenza di domanda di nuova apertura concorrente con comunicazione inerente trasferimento di sede, definisce il procedimento attribuendo sempre e comunque la precedenza al trasferimento di sede di punto vendita esistente.

2. A parità di condizioni, in presenza di domande concorrenti inerenti nuove aperture o di comunicazioni concorrenti inerenti trasferimenti di sede, definisce i procedimenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 11 – Superficie di vendita

1. La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.
2. Le dimensioni dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica devono essere contenute nei limiti previsti dal vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 12 – Distributori automatici

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta a comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/98.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita esclusivo.

Articolo 13 – Autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee non è consentito perché nelle zone del territorio comunale non si raggiungono i parametri previsti dall'art. 9, comma 7, lettera a) del Decreto Assessoriale 13 novembre 2002.

Articolo 14 – Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Articolo 15 – Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

CAPO III

DISCIPLINA PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Articolo 16 – Requisiti di accesso all'attività

1. Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 17 – Autorizzazione comunale

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/01 e del Decreto Assessoriale 13 novembre 2002, rilasciata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato per:
 - a) soli quotidiani;
 - b) soli periodici;
 - c) quotidiani e periodici.
2. L'autorizzazione per i punti vendita non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che giuridiche.

Articolo 18 – Apertura di un punto vendita non esclusivo

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla Legge Regionale n. 28/1999, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Articolo 19 – Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è soggetto a comunicazione ed è consentito solo contestualmente al trasferimento dell'attività a cui è funzionalmente collegato.

Articolo 20 – Subingresso

1. In materia di subingresso si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Articolo 21 – Parità di trattamento

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Articolo 22 – Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Presentazione delle istanze

1. Le istanze relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi, in quanto ammissibili ai sensi del presente Piano, devono essere inoltrate all'Ufficio Attività Produttive.

Articolo 24 – Limite massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi

1. Nel Comune di Alia, sono di fatto esistenti le seguenti tipologie di vendite:
 - n. 3 punti vendita non esclusivi;Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti.
Si considerano regolarizzati i punti vendita non esclusivi già esistenti.
2. I punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici nell'intero territorio comunale, nel rispetto del rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita non inferiore a 1.000 così come previsto dall'art. 9 del D. A. 13 novembre 2002, stante l'attuale numero di nuclei familiari pari ad 1784, risultano essere in numero di due così ripartiti:
 - a) 1 (uno) punto vendita esclusivo;

- b) 2 (due) punto vendita non esclusivo.
3. Sono comunque fatte salve le localizzazioni dei punti vendita già in attività.
 4. Il rispetto del numero massimo di autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo si potrà raggiungere mediante la riduzione dei punti vendita eccedenti in presenza di cessazione di attività per rinuncia del titolare, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 25 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Piano è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 e L. R. n. 28/99.
2. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.

Articolo 26 – Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti vendita esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti esclusivi è vietata qualora il titolare:
 - a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
 - b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - c) trasferisca il punto vendita in altra ubicazione in assenza di preventiva comunicazione.

Articolo 27 – Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita non esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti non esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa unicamente per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.
2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti non esclusivi è vietata qualora il titolare:

- a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
- b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
- c) trasferisca la sola attività relativa al punto vendita non esclusivo.